



COMUNE DI ZOVENCEDO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E PRESTAZIONI AGEVOLATE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. __ del _____

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - OGGETTO**
- ART. 2 - FINALITA' GENERALI**
- ART. 3 - ESCLUSIONI**
- ART. 4 - INTERVENTI ORDINARI**
- ART. 5 - INTERVENTI STRAORDINARI**

TITOLO II – INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE FISICHE

- ART. 6 – FINALITA'**
- ART. 7 – INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (I.S.E) E DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E)**
- ART. 8 – DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**
- ART. 9 – ISTANZE**
- ART. 10 – MOTIVI DI ESCLUSIONE**
- ART. 11 – ACCESSO AL MINIMO VITALE**
- ART. 12 – DURATA E MODALITA' DI EROGAZIONE**
- ART. 13 – FORME DI EROGAZIONE**
- ART. 14 – INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI**
- ART. 15 – SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE**
- ART. 16 – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO**
- ART. 17 – CRITERI DI AMMISSIONE**
- ART. 18 – PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO**
- ART. 19 – CONTRIBUTI PER RICOVERO IN ISTITUTI O CASE DI RIPOSO**
- ART. 20 – RECUPERI – RIVALSE – DONAZIONI O LASCITI**
- ART. 21- SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DEI MINORI**

TITOLO III – EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE

- ART. 22 – FINALITA'**
- ART. 23 – SOGGETTI AMMESSI**
- ART. 24 – TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI ECONOMICI**
- ART. 25 - MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ANNUALE.**
- ART. 26 -MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLA SINGOLA INIZIATIVA.**
- ART. 27- MODALITÀ' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**
- ART. 28 - PUBBLICITÀ' DEGLI INTERVENTI – RESPONSABILITÀ'**
- ART. 29 – INTERVENTI PARTICOLARI**
- ART. 30 - CONVENZIONI**
- ART. 31 – SERVIZI E OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ'**
- ART. 32 - PATROCINIO– INIZIATIVE CO-ORGANIZZATE**

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 33 – ENTRATA IN VIGORE**
- ART. 34 - UTILIZZO DATI PERSONALI**

Allegati:

- 1) All. A)- ISTANZA da parte di persone fisiche**
- 2) All. B)- ISTANZA da parte di Associazioni/Enti/Comitati**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO

1. Il Comune, nell'esercizio della sua autonomia e nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, può procedere all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché all'attribuzione di benefici economici sia a persone fisiche che si trovino in situazioni di bisogno e di disagio socio-economico, sia a soggetti pubblici o privati per iniziative, attività o manifestazioni che non abbiano finalità di lucro, che interessino la popolazione residente nel comune e non siano in contrasto con gli obiettivi dell'Amministrazione comunale nei corrispondenti settori di intervento.
2. L'erogazione di cui al precedente comma viene effettuata nel massimo rispetto dei principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento e dalla normativa vigente, al fine di realizzare il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per i singoli e la comunità amministrata ed a promuoverne lo sviluppo.
3. Il presente regolamento individua, inoltre, le condizioni economiche richieste per l'accesso ai servizi e alle prestazioni comunali agevolate ed applica i criteri unificati di valutazione della situazione economica equivalente.

Art. 2 – FINALITÀ GENERALI

1. Il Comune di Zovencedo, nei limiti delle risorse previste in bilancio, può intervenire con l'erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici per il perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a- iniziative sociali (interventi finalizzati al superamento delle situazioni di svantaggio socio-economico e familiare);
 - b- iniziative a sostegno di attività socio-assistenziali (che attualmente sono gestite dall'ULSS);
 - c- iniziative umanitarie, culturali (compresa istruzione), sportive, per lo sviluppo economico e/o di pubblico interesse (formazione, informazione, miglioramento della qualità della vita, ecc.);
2. Il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma non preclude al Comune la possibilità di interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.
3. Per i Servizi Sociali e Socio-Assistenziali sono individuate le attività e le iniziative che generalmente caratterizzano l'intervento del Comune, non escludendo, tuttavia, quelle non previste ma che, per le loro finalità, sono ad esso riconducibili.

Art. 3 – ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che il Comune di Zovencedo assume per i servizi dallo stesso gestiti o che sono eseguiti per suo conto da altri soggetti.

Art. 4 – INTERVENTI ORDINARI

1. L'erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici viene disposta per:
 - a) persone residenti che versano in situazioni di bisogno e di disagio economico e sociale, oggettivamente riscontrabili e documentate;
 - b) soggetti pubblici, per le attività che gli stessi svolgono a beneficio della popolazione del Comune;
 - c) associazioni, fondazioni ed altre istituzioni dotate di personalità giuridica (art. 12 Codice civile) che perseguono finalità comprese in quelle di cui al precedente art. 2 ed effettuano in via continuativa o ricorrente iniziative a beneficio della popolazione del Comune o per la promozione del suo sviluppo e del suo patrimonio;
 - d) associazioni non riconosciute, comitati e/o gruppi di volontariato informali (art. 36 Codice civile) che effettuano iniziative e/o svolgono attività, incluse fra quelle di cui al precedente art. 2, a vantaggio della popolazione del Comune.

Art. 5 – INTERVENTI STRAORDINARI

1. Il Comune può attivare interventi straordinari di natura economica e non a favore di soggetti che versano in situazioni di disagio economico e sociale nei seguenti casi:

- necessità di carattere eccezionale e anche di natura sanitaria laddove non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
- sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi;
- reinserimento nel tessuto sociale di emarginati;
- copertura di altri bisogni atipici da valutare di volta in volta.

2. Nei casi particolari previsti dal secondo comma dell'art. 2, l'attribuzione a carattere straordinario di contributi economici può essere effettuata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a favore di soggetti pubblici e privati quali associazioni, gruppi di volontariato, comitati e cooperative sociali per sostenere specifiche iniziative di aiuto e solidarietà verso le comunità colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune esprime i valori civili, morali, culturali e sociali della Comunità dallo stesso rappresentata.

TITOLO II INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE FISICHE

Art. 6 –FINALITA'

1. Gli interventi a favore delle persone fisiche individuati nel presente regolamento hanno lo scopo di rafforzare il tessuto sociale secondo principi di solidarietà, attraverso forme di sostegno economico diretto, rivolte alle situazioni maggiormente svantaggiate, dando la priorità a:

- soggetti o nuclei familiari in condizioni di povertà il cui reddito non raggiunge il minimo vitale;
- soggetti con forte riduzione delle capacità personali per inabilità di ordine fisico o psichico che non possiedono un reddito sufficiente per poter condurre una vita dignitosa;
- soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

2. Gli interventi e le agevolazioni previste nel regolamento hanno carattere integrativo, e non sostitutivo, del reddito familiare e non possono essere intese quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte dell'Amministrazione Pubblica.

3. Gli interventi hanno lo scopo di stimolare le singole famiglie e gli utenti alla ricerca di miglioramenti socio economici indipendenti dall'intervento di sostegno, nonché di renderle responsabili nell'organizzazione della vita familiare e delle conseguenti necessità economiche.

4. L'accesso al sistema integrato di servizi e interventi sociali ha carattere di universalità e viene garantito dal Comune di Zovencedo nel massimo rispetto del principio di uguaglianza e senza distinzione di sesso, nazionalità, lingua, età, convinzioni religiose e politiche, nonché condizioni personali o sociali.

5. Le finalità suddette sono perseguite attraverso la definizione di soglie ISEE con le modalità indicate agli artt. 11 e 18 del presente regolamento in maniera tale da garantire l'attribuzione di risorse in misura congrua alle situazioni di effettivo bisogno ed in relazione alle specifiche tipologie di intervento.

Art. 7 – INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (I.S.E) E DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E)

1. L'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali agevolate viene valutato sulla base degli elementi individuati dalla normativa in materia di I.S.E ed I.S.E.E.

2. La valutazione della situazione economica (I.S.E) del soggetto richiedente l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto, alla data di presentazione della domanda, dai soggetti individuati all'art. 1 *bis* del D.P.C.M. 07.05.99 n. 221 così come modificato dal D.P.C.M. 04.04.2001 n. 242 e, pertanto, da:

- il richiedente il contributo o la prestazione sociale agevolata;
- i componenti la famiglia anagrafica;
- i soggetti considerati ai fini dell'IRPEF, così come definiti dalla normativa vigente al momento della domanda.

3. L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E) del richiedente è ottenuto sommando il reddito del nucleo familiare al patrimonio dello stesso e rapportando l'importo così ottenuto al coefficiente corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare, così come definito nella scala d'equivalenza di cui al D.Lgs 109/98, (e successive modificazioni integrative) e riportato nell'art. 11 del presente Regolamento:

**ISEE=
REDDITO + PATRIMONIO
COEFFICIENTE NUCLEO FAMILIARE**

Art. 8- DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

1. Come già specificato al precedente art. 7, il nucleo familiare è quello previsto dall'art. 1 *bis* del D.P.C.M. 07.05.99 n. 221 così come modificato dal D.P.C.M. 04.04.2001 n. 242.
2. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare; le situazioni particolari sono regolamentate dall'art. 1 del DPCM 4 aprile 2001, n. 242;
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 130/2000 i soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico, anche se appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.
4. Secondo il principio introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. 130/2000, limitatamente alle prestazioni sociali agevolate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambienti residenziali diurni o continuativi, per soggetti con handicap grave, accertato in base alla legge 104/92 o di età superiore ai 65 anni non autosufficienti accertati, il nucleo familiare di riferimento sarà costituito dal solo richiedente.

Art. 9- ISTANZE

1. L'ammissione agli interventi oggetto del presente regolamento è subordinata alla presentazione di apposita istanza dell'interessato (o di chi eserciti la patria potestà-in caso di minore-, del tutore/amministratore di sostegno) o può essere disposta d'ufficio su segnalazione scritta dell'Assistente sociale, dei familiari, degli Enti/Associazioni di volontariato e/o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona.
2. La suddetta istanza dovrà essere:
 - a) redatta su apposito modulo fornito dal Comune; (All. a) al presente Regolamento)
 - b) motivata;
 - c) corredata da attestazione ISEE riguardante il nucleo familiare;
 - d) corredata da ogni altra documentazione relativa al possesso di qualunque altro reddito e/o emolumento di qualsivoglia natura non assoggettato a Irpef, del beneficiario del contributo.
3. L'istruttoria della domanda è svolta dalla Responsabile dell'Area Amministrativa con la collaborazione dell'Assessorato competente, sentita l'Assistente sociale, la quale può prevedere colloqui strutturati e/o accertamenti diretti della situazione di bisogno, anche mediante visita domiciliare.
4. La Responsabile dell'Area Amministrativa provvederà all'istruttoria entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
5. Le richieste istruite sono rimesse alla Giunta comunale che provvederà all'emanazione di proprio provvedimento indicante i soggetti ammessi e l'entità del beneficio concesso, nonché gli eventuali soggetti esclusi e le relative motivazioni di esclusione.
6. Nel caso di corresponsione della prestazione, il Comune si riserva di eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite anche presso istituti di credito o altri intermediari finanziari.
7. Il beneficiario si impegna, altresì, a dichiarare tempestivamente al Comune qualunque variazione *in melius* della propria condizione economica.
8. La richiesta di contributi, sovvenzioni e prestazioni di cui al presente titolo non è soggetta a termini.

Art. 10 – MOTIVI DI ESCLUSIONE

1. Di norma costituiscono motivo di esclusione dal contributo per le persone e/o nuclei citati:
 - Il domicilio di soccorso in Comune diverso da Zovencedo;
 - Esistenza di persone tenute agli alimenti in condizioni di provvedervi (articolo 433 del C.C. e ss.mm.ii.) o esistenza di soggetti che di fatto vi provvedano;
 - Giudizio/valutazione negativa da parte dell'Assistente Sociale (e/o altri organi competenti in materia) sulla situazione socio-economica-familiare relativamente al problema prospettato.

- Reddito superiore alla soglia del Minimo Vitale (quindi spese e/o necessità ritenute risolvibili con le provvidenze ordinarie e/o straordinarie del richiedente);
- Proprietà di beni immobili (escluso l'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e abitato dal nucleo stesso).

Art. 11 – ACCESSO AL MINIMO VITALE

1. L'intervento comunale si realizza con l'erogazione di un contributo finanziario non superiore a quanto necessario per il raggiungimento del "Minimo vitale", importo convenzionale stabilito annualmente per il trattamento minimo INPS che deve essere rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare, secondo i coefficienti della scala di equivalenza di seguito riportati:

Componenti il nucleo familiare	Coefficiente scala di equivalenza
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
Per ogni ulteriore componente	+ 0,35

2. Il suddetto importo sarà aggiornato annualmente dal Comune con apposito provvedimento dell'organo competente.

3. Al solo fine dell'applicabilità del presente regolamento durante il primo anno di entrata in vigore, si precisa che per l'anno 2013 l'entità del minimo vitale è pari ad Euro 6.246,89 (Euro 480,53 * 13 mensilità) per un nucleo familiare costituito da un solo componente. Tale importo, riparametrato al numero di componenti il nucleo familiare, risulta essere il seguente:

Componenti il nucleo familiare	Minimo vitale
1	€ 6.246,89
2	€ 9.807,61
3	€ 12.743,65
4	€ 15.367,34
5	€ 17.803,63
Per ogni ulteriore componente	+ 0,35

4. Ai fini di una più precisa valutazione della situazione socio-economica, inoltre, si applicano i seguenti fattori correttivi:

Caratteristiche significative	Parametri oggettivi
Assenza di un coniuge e presenza di figli minori	+ 0,20
Per ogni componente il nucleo familiare portatori di handicap psicofisico permanente o di invalidità superiore al 66% compresi gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti dalla 1° alla 5° categoria	+ 0,50
Presenza di minori di cui entrambi i genitori (o l'unico genitore, se famiglia composta da un unico genitore e figli minori) che hanno svolto attività lavorativa o di impresa per almeno sei mesi nell'anno in cui i redditi dichiarati sono stati prodotti	+ 0,20

Art. 12 – DURATA E MODALITÀ' DI EROGAZIONE

1. Il contributo viene erogato dal Comune di Zovencedo, sulla base della relazione e documentazione dell'Assistente Sociale e/o di altro organo competente a cui spetta l'acquisizione di ogni utile elemento che comprovi la necessità o il bisogno.

2. Su tutti i contributi erogati in forma continuativa, il servizio comunale competente può effettuare verifiche domiciliari periodiche, al fine di accertare l'adeguatezza dell'intervento alle condizioni economiche dell'utente. Se al controllo si verificano difformità di condizioni rispetto a quanto dichiarato nell'istanza, tali per cui vi sia stata l'erogazione di un contributo NON DOVUTO, perché basato su dichiarazioni false o su modifiche della condizione economica non tempestivamente comunicate all'ufficio, il Comune provvederà a revocare il beneficio concesso ed a recuperare la quota parte indebitamente ricevuta dal richiedente, fatta salva l'azione penale.

Art. 13 - FORME DI EROGAZIONE.

1. I contributi in denaro sono erogati, di norma, attraverso mandato di pagamento presso la tesoreria comunale, direttamente al richiedente o ad un delegato (parente e non)/tutore che si impegna a farne uso conforme alle motivazioni della richiesta.

2. Tuttavia, qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il beneficiario faccia un uso difforme dei contributi erogati, ovvero, in caso di difficoltà manifesta a gestire le proprie economie, il Comune potrà provvedere direttamente al pagamento dell'importo che ha costituito ragione di richiesta di contributo. (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pagamento utenze domestiche, canoni di locazione, servizi scolastici e altri servizi sociali assimilabili).

Art. 14 - INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI

1. Le persone o nuclei familiari che hanno titolo ad usufruire dell'assistenza economica di integrazione al Minimo Vitale possono presentare bisogni specifici non coperti dal minimo vitale, che occorre comunque soddisfare ai fini del mantenimento o dell'acquisizione delle condizioni di benessere psico-fisico. Inoltre altre persone possono risultare in grado, con il proprio reddito, di far fronte al minimo vitale ma non, in tutto o in parte, ai suddetti bisogni specifici.

2. Oltre agli interventi già descritti, è prevista la possibilità di interventi economici a carattere straordinario, quando ricorrano situazioni imprevedute ed eccezionali che compromettano gravemente l'equilibrio socio-economico del nucleo o della persona sola, normalmente autonomi, e che, con un intervento straordinario, possano essere risolte totalmente o parzialmente. Tali interventi sono, in via esemplificativa, mirati a:

- Miglioramento delle condizioni ambientali attraverso forniture o interventi necessari per la vita domestica e per opere di miglioramento di condizione degli alloggi con particolare riferimento all'eliminazione delle barriere architettoniche, non coperte da altri contributi;
- Situazioni eccezionali conseguenti a calamità naturali o incidenti fortuiti,
- Altri casi e/o situazioni sociali - economiche - familiari di motivata urgenza e/o gravità o necessità.

Art. 15 –SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

1. Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona beneficiaria nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurando gli interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati anche con il servizio sanitario di base.

2. Il servizio è rivolto ai residenti del Comune di Zovencedo, in particolare :

- a) soggetti soli o in coppia, con ridotto grado di autosufficienza fisica per i quali non ci siano persone tenute per legge agli alimenti;
- b) soggetti inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
- c) soggetti temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari.

3. Al servizio in oggetto (SAD) sono demandate le seguenti prestazioni :

- a) cura della persona e dell'abitazione
- b) preparazione dei pasti
- c) disbrigo di commissioni esterne(acquisti,istruzione di pratiche..)
- d) azioni per il miglioramento dell'autonomia del soggetto beneficiario;
- e) azioni di stimolo alla socializzazione;

f) quant'altro si ritenga necessario fra gli operatori, l' assistente sociale, il coordinatore del servizio e le richieste del soggetto assistito.

Art. 16 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'attivazione del servizio è subordinata alla presentazione di apposita domanda dell'interessato o dei familiari, oppure è avviata d'ufficio, su segnalazione scritta dell'Assistente sociale, dell'Assessorato competente, di Enti e/o Associazioni di volontariato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona.

2. La domanda deve essere presentata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- dichiarazione ISEE riguardante il proprio nucleo familiare;
- documentazione relativa al possesso di qualunque reddito e/o altro emolumento non assoggettato a IRPEF del beneficiario del servizio;
- eventuale certificazione comprovante l'invalidità;
- ogni altra documentazione si ritenesse utile per accertare l'ammissibilità della richiesta.

4. L'istruttoria della domanda è svolta dal Responsabile dell'Area Amministrativa con la collaborazione dell'Assessorato competente, sentita l' Assistente Sociale.

5. L'istruttoria, oltre all'obbligatorio accertamento della situazione economica e patrimoniale prodotta dal richiedente, potrà prevedere:

- colloquio strutturato ed esame preliminare della documentazione prodotta per l'apertura del caso, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta;
- accertamento diretto da parte dell'Assistente Sociale della situazione di bisogno mediante visita domiciliare (per i casi di attivazione del servizio di aiuto, igiene e cura della persona e/o assistenza e governo dell'alloggio).

6. L'ammissione ai servizi di assistenza domiciliare è stabilita dalla Responsabile dell'Area Amministrativa e dall'Assessorato competente sulla base di una graduatoria predisposta secondo i criteri indicati al successivo art. 17.

ART. 17 – CRITERI DI AMMISSIONE

1. L'ordine di ammissione è determinato:

- a) dalle condizioni economiche e patrimoniali del soggetto, come stabilito all'art. 18;
- b) dalla precaria situazione familiare e sociale, comprovata da apposita relazione dell'Assistente Sociale;

2. In base alla disponibilità di bilancio è possibile estendere il servizio a persone in condizioni economicamente non precarie, le quali comparteciperanno al relativo costo sulla base delle loro reali possibilità economiche, come stabilito al successivo art. 18.

3. In ogni caso si terrà conto dei seguenti elementi:

- a) autonomia funzionale;
- b) risorse familiari;
- c) condizioni economiche dell'interessato;
- d) esistenza di persone tenute all'obbligo di prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del CC e condizioni economiche degli stessi.

ART. 18 – PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

1. Destinatari sono i cittadini di ogni fascia d'età (minori, adulti, anziani) residenti nel Comune di Zovencedo.

2. L'utente parteciperà alla spesa secondo la propria situazione economica e patrimoniale calcolata secondo l'ISEE riguardante il proprio nucleo familiare, al quale andranno aggiunti tutti i redditi esenti IRPEF del solo beneficiario del servizio (o dei beneficiari nel caso di più persone dello stesso nucleo prese in carico dal Servizio di Assistenza Domiciliare).

3. La compartecipazione verrà calcolata secondo le fasce di seguito indicate.

4. La soglia minima ISEE al di sotto della quale il servizio è gratuito viene identificata nell'importo stabilito annualmente per il trattamento minimo INPS.

5. La soglia massima ISEE al di sopra della quale il servizio viene pagato per intero dall'utente viene identificata nell'importo stabilito annualmente dalla Regione Veneto quale limite per l'accesso all'Assegno di cura.

6. Il costo del Servizio a carico dell'utenza viene determinato in base alla seguente tabella:

DA	A	PERCENTUALE DI COSTO DEL SERVIZIO A CARICO
-----------	----------	---

		DELL'UTENTE
Fino a MV		GRATIS
MV	MV+ (limite ADC-MV) * 11,1%	10%
MV+ (limite ADC-MV) * 11,1%	MV+ (limite ADC-MV) * 22,2%	20%
MV+ (limite ADC-MV) * 22,2%	MV+ (limite ADC-MV) * 33,3%	30%
MV+ (limite ADC-MV) * 33,3%	MV+ (limite ADC-MV) * 44,4%	40%
MV+ (limite ADC-MV) * 44,4%	MV+ (limite ADC-MV) * 55,5%	50%
MV+ (limite ADC-MV) * 55,5%	MV+ (limite ADC-MV) * 66,6%	60%
MV+ (limite ADC-MV) * 66,6%	MV+ (limite ADC-MV) * 77,7%	70%
MV+ (limite ADC-MV) * 77,7%	MV+ (limite ADC-MV) * 88,8%	80%
MV+ (limite ADC-MV) * 88,8%	MV+ (limite ADC-MV) * 100%	90%
MV+ (limite ADC-MV) * 100%		100%

LEGENDA:

MV= importo minimo vitale fissato annualmente dall'INPS.

ADC= limite di reddito per l'accesso all'Assegno di Cura.

Ad ogni risultato della colonna "DA" si aggiungono Euro 0,01 per differenziarlo dai risultati della colonna "A"

Art. 19 – CONTRIBUTI PER RICOVERO IN ISTITUTI O CASE DI RIPOSO.

1. Nell'arco delle diverse forme di assistenza offerte all'anziano o al cittadino inabile, il ricovero in istituto si colloca come ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili. Pertanto, qualora esista la necessità di ricovero in una struttura protetta e l'interessato non sia in grado di provvedere autonomamente al pagamento della retta, il Comune è chiamato a concorrere alla spesa, secondo i parametri indicati all'art. 18 del presente regolamento.

2. L'intervento del Comune si attua solo ed esclusivamente nel caso in cui la persona interessata abbia il domicilio di soccorso nel Comune e la stessa e/o le persone tenute all'obbligo degli alimenti non dispongano di risorse finanziarie sufficienti a fronteggiare, in tutto o in parte, l'onere del ricovero.

3. Di norma non è ammissibile al contributo il soggetto proprietario di beni immobili, terreni e/o risorse finanziarie di qualsivoglia natura (escluso l'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e abitato dal nucleo stesso) o che abbia effettuato donazioni di beni immobili o di diritti su di essi negli ultimi 5 (cinque) anni.

4. Qualora la persona da affidare alla struttura residenziale sia proprietaria di beni immobili il cui valore copra in tutto o in parte le spese della retta di ricovero, il Comune può intervenire nell'integrazione della retta se il soggetto si rende disponibile alla cessione, alle condizioni specifiche nel successivo paragrafo: "Recuperi e rivalse".

5. L'onere del ricovero fa carico:

- a) alla persona interessata, nei limiti delle sue disponibilità finanziarie, fatta salva la conservazione a suo favore di una quota mensile di reddito pari al 20% del trattamento minimo di pensione INPS in vigore per i lavoratori dipendenti;
- b) alle persone tenute all'obbligo di prestare gli alimenti nelle forme proprie degli artt. 433 e segg. del Codice Civile, qualora fruiscono di redditi superiori al minimo vitale;
- c) al donatario (se ricorre l'ipotesi prevista al precedente art. 19, comma 3);
- d) al Comune, per la parte dell'onere non coperta dalle persone indicate alle lettere a), b) e c).

6. L'intervento economico si conclude sempre al 31 dicembre dell'anno della domanda che può essere rinnovata l'anno successivo.

Art. 20 - RECUPERI – RIVALSE – DONAZIONI O LASCITI

1. Al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme anticipate, maggiorate degli interessi di legge, per il ricovero in istituti o case di riposo, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può:

a) *recuperare* risorse economiche dell'assistito quando le stesse non sono immediatamente disponibili (nel caso di redditi certi ma futuri quali pensioni ed indennità varie);

b) *rivalersi* sull'interessato e sugli eredi, ove l'Amministrazione Comunale sia tenuta ad intervenire in considerazione dello stato di urgenza e indifferibilità del ricovero (in pendenza degli accertamenti necessari per l'attribuzione degli oneri relativi alla retta) e riscontri, successivamente, a istruttoria completata, la mancanza di presupposti per l'intervento assistenziale;

c) *accettare* lasciti o donazioni da parte dell'utente;

d) *costituire* il diritto di usufrutto sull'immobile dell'utente, per cui se alla di lui morte non si verifica l'estinzione del credito, cade in successione la nuda proprietà e prosegue l'usufrutto (che non potrà superare i trenta anni – art. 979 C.C).

e) *prendere in consegna* l'immobile (mediante un contratto di comodato) e servirsene per un uso determinato con l'obbligo di restituirlo al ricoverato qualora venga dimesso, o agli eventuali eredi alla di lui morte.

2. In caso di inottemperanza da parte dei parenti o tutore o curatore del richiedente agli impegni sottoscritti nei confronti dell'utente, il Comune si attiverà al recupero del credito stesso, mediante procedura di rivalsa.

Art. 21 - SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DEI MINORI

1. Il Comune di Zovencedo si impegna a sostenere, anche economicamente, ogni iniziativa prevista dalle vigenti disposizioni normative in favore dei minori, inclusi i progetti di intervento finalizzati alla prevenzione dal rischio e dall'abuso ed al mantenimento del minore nel proprio ambiente familiare, oltre che alla salvaguardia delle condizioni necessarie per un normale sviluppo psicofisico dello stesso.

2. Nel caso in cui la presente materia sia disciplinata da convenzioni con l'ULSS e/o da normative statali e/o regionali, i criteri e le modalità di sostegno economico alle famiglie e ai minori saranno quelli previsti in queste ultime.

3. L'intervento economico da parte del Comune a favore del minore è disciplinato dagli artt. 11 e 18 del presente Regolamento. Qualora il reddito del nucleo familiare del minore stesso sia superiore al minimo vitale, la famiglia è chiamata a compartecipare al costo sulla base della tabella di cui all'art. 18 del presente regolamento.

4. Per i minori che, a causa di carenze familiari o personali, presentano problemi educativi, di custodia e cura, tutela o affidamento parziale o totale, o risultano sottoposti a provvedimenti come quelli previsti dal DPR 448/88 "*Disposizioni sul processo penale a carico degli imputati minorenni*", il servizio sociale, su intervento della magistratura o a domanda dei congiunti o su segnalazione, autonomamente o insieme ad altre figure professionali, predispone progetti di intervento mirati

5. L'ammissione a convitti e semiconvitti sono disposte con atti del servizio sociale ed in ogni caso solo in assenza di ogni altra forma di intervento che possa garantire il mantenimento del minore in famiglia.

TITOLO III

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE

Art. 22 – FINALITÀ'

1. L'Amministrazione Comunale di Zovencedo intende, nei limiti ammessi dalla normativa vigente e dalle disponibilità di bilancio, sostenere attività, iniziative o eventi che rientrano nell'ambito dell'art. 2, comma 1, lettera c) del presente regolamento, non abbiano finalità di lucro, interessino la popolazione residente nel comune e non siano in contrasto con gli obiettivi dell'Amministrazione comunale nei corrispondenti settori di intervento.

Art. 23 – SOGGETTI AMMESSI

1. L'erogazione dei contributi economici viene disposta per:

a) soggetti pubblici, per le attività che gli stessi svolgono a beneficio della popolazione del Comune;

b) associazioni, fondazioni ed altre istituzioni dotate di personalità giuridica (art. 12 Codice civile) che perseguono finalità comprese in quelle di cui al precedente art. 2 ed effettuano in

via continuativa o ricorrente iniziative a beneficio della popolazione del Comune o per la promozione del suo sviluppo e del suo patrimonio;

- c) associazioni non riconosciute, comitati e/o gruppi di volontariato informali (art. 36 Codice civile) che effettuano iniziative e/o svolgono attività, incluse fra quelle di cui al precedente art. 2, a vantaggio della popolazione del Comune.

Art. 24 – TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

1. I contributi economici richiesti dai soggetti sopra individuati possono essere distinti:
- a- Contributo ordinario a sostegno dell'attività annuale (All. B del presente Regolamento);
 - b- Contributo straordinario a sostegno della singola specifica iniziativa; (All. B del presente Regolamento);

Art. 25 – MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ANNUALE.

1. La concessione di contributi annuali è finalizzata al sostegno dell'ordinaria attività sociale.
2. Per le attività che si intendono realizzare nel corso dell'anno successivo, la relativa istanza di contributo deve essere presentata di norma entro il 30 NOVEMBRE di ciascun anno e deve contenere la seguente documentazione firmata dal legale rappresentante/proponente:
- una breve relazione sull'attività per la quale il contributo viene chiesto;
 - il bilancio consuntivo dell'anno precedente (entrate ed uscite) a quello di presentazione della domanda;
 - dichiarazione che l'attività del soggetto si svolge in ambito comunale e/o intercomunale.

Art. 26 – MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLA SINGOLA INIZIATIVA.

1. L'istanza, presentata di norma 2 mesi prima della data programmata per la singola iniziativa, deve contenere la seguente documentazione firmata dal legale rappresentante/proponente:
- una dettagliata relazione sull'attività per la quale si chiede il contributo, con specificazione delle finalità prefissate;
 - una previsione di spesa/entrata riguardante l'iniziativa da attuarsi (cui dovrà seguire il rendiconto economico quando sarà attuata);
 - dichiarazione del legale rappresentante/ referente degli eventuali introiti derivanti da vendita di biglietti, sponsor, contributi da altre associazioni od enti, anche pubblici e proventi vari;
 - dichiarazione di impegno ad utilizzare il contributo richiesto, esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 27 – MODALITÀ' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Le domande presentate sono preventivamente esaminate dalla Responsabile dell'Area Amministrativa che ne verifica la conformità con le finalità dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2. Tali istanze verranno, poi, valutate dalla Giunta comunale, la quale, in base alle disponibilità finanziarie, provvederà ad assegnare un punteggio per la quantificazione del contributo ad ogni singola domanda, oppure indicherà i motivi del mancato accoglimento.
2. Il punteggio si stabilisce con i criteri stabiliti annualmente dalla Giunta comunale, con apposito provvedimento.
3. Al solo fine dell'applicabilità del presente regolamento durante il primo anno di entrata in vigore, si precisa che per l'anno 2013 i criteri di cui al precedente comma 2 risultano essere i seguenti:
- attività rivolte all'associazione richiedente il contributo punteggio 0
 - attività rivolte ad una piccola parte della comunità (min. 20 %).....punteggio 1
 - attività rivolte a tutta la comunità punteggio 2
 - attività rivolte scopi culturali ed educativi..... punteggio 3
 - attività rivolte a favore del territorio ambiente punteggio 3
 - attività rivolte a favore di anziani o persone nel bisogno.....punteggio 4

- attività rivolte ad una fascia giovanile della comunità (almeno 20%) . punteggio 2
- attività rivolte alla fascia giovanile della comunità..... ..punteggio 4
- attività svolte in collaborazione con altre associazioni..... ..punteggio 2

4. Il contributo viene di norma erogato su presentazione del rendiconto economico dell'attività. Tuttavia, per comprovate necessità espresse dal richiedente e valutate dalla Giunta comunale, potrà essere corrisposto un acconto del contributo fino alla misura massima del 50%, mentre il saldo verrà erogato su presentazione del rendiconto economico (entrate e spese). In tale sede il contributo potrà essere revocato o ridotto qualora la documentazione prodotta non sia conforme al presente regolamento.

Art. 28 – PUBBLICITÀ' DEGLI INTERVENTI – RESPONSABILITÀ'

1. I soggetti di cui al presente titolo, che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività, nonché quelli che ricevono il contributo per la singola iniziativa, indicheranno nelle locandine e sul materiale pubblicitario che le manifestazioni o iniziative sono realizzate con il concorso del Comune di Zovencedo.

2. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni o iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume alcuna responsabilità relativamente alla gestione di enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune. Nessun rapporto o obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune, il quale, verificandosi situazioni di irregolarità o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere le quote dei contributi non corrisposte o deliberarne la revoca.

Art. 29 – INTERVENTI PARTICOLARI

1. Su richiesta dei relativi organizzatori e previa disponibilità in bilancio dei necessari mezzi finanziari, il Comune può intervenire mediante un contributo economico al sostegno di iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, aventi carattere di straordinarietà e non ricorrenza, che siano organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga sussistere un interesse generale della comunità tale da giustificare il suddetto contributo.

Art. 30 - CONVENZIONI

1. Per le iniziative nel settore dell'assistenza, della cultura e dello sport, aventi carattere di continuità o dirette alla realizzazione di opere strutturali, fruibili in tutto o in parte da tutti i cittadini, la contribuzione del Comune:

- a) è subordinata alla stipulazione di una convenzione che stabilisca i reciproci obblighi e se, ricorre l'ipotesi, la destinazione della struttura ad uso pubblico;
- b) è commisurata al valore economico dell'intervento proposto e dell'utilità pubblica dello stesso.

2. La misura del contributo di cui al precedente comma è stabilita nella convenzione di cui alla lettera a) dello stesso comma.

Art. 31 – SERVIZI E OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ'

1. Qualora vengano effettuati, su iniziativa e a spese di soggetti privati interventi migliorativi, (preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale) di carattere manutentivo e/o strutturale sugli immobili di proprietà comunale, (purché non si tratti di interventi che costituiscano già, per il richiedente, l'assolvimento di un obbligo e/o di un onere contrattuale) il Comune, corrisponderà agli stessi un rimborso di importo pari alle spese vive sostenute (acquisto materiale, attrezzature, ecc...) per l'intervento o acquisterà direttamente i materiali.

2. Qualora il costo dell'opera e/o dell'intervento sia di cospicua entità, il Comune potrà corrispondere al soggetto richiedente anche un contributo fino ad un importo massimo del 50% del costo dell'opera e/o dell'intervento, il cui valore sarà determinato con idonea attestazione dell'Ufficio tecnico.

3. Le somme di cui al presente articolo saranno corrisposte al termine dell'intervento, a seguito di attestazione da parte dell'UTC dell'esecuzione a perfetta regola d'arte dell'opera e/o intervento e su presentazione del rendiconto economico, nonché della documentazione attestante gli esborsi effettuati per la realizzazione degli stessi.

4. In tale sede l'importo da corrispondere a titolo di rimborso potrà essere ridotto se dalla documentazione prodotta l'ammontare delle spese vive risulti inferiore all'importo della somma corrispondente alla percentuale fissata in origine.

5. Per interventi di particolare interesse potranno essere previste specifiche convenzioni, fermo restando i principi sopra esposti.

Art. 32 PATROCINIO– INIZIATIVE CO-ORGANIZZATE

1. Il patrocinio consiste nel riconoscimento e nel pubblico apprezzamento che l'amministrazione comunale rende noto alla cittadinanza circa una manifestazione, un'iniziativa, un progetto presentati e realizzati da un'associazione, ente o gruppo di persone.

2. Il patrocinio, che può essere gratuito o accompagnato da un contributo, deve essere di norma richiesto dal soggetto organizzatore almeno 20 giorni prima se gratuito, almeno 3 mesi prima se accompagnato da una richiesta di contributo, ai sensi del presente Regolamento.

3. Il patrocinio gratuito può consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nella concessione gratuita di locali o impianti di proprietà comunale;
- nell'uso di piazze, vie o spazi pubblici nel rispetto delle normative di legge vigenti in materia;
- nell'assunzione in tutto o in parte delle spese di stampa di manifesti, locandine o altro materiale informativo,
- affissione delle locandine prodotte dai richiedenti il patrocinio.

4. Il patrocinio concesso dalla Giunta comunale viene reso noto dal soggetto proponente in tutte le forme di pubblicità, attraverso l'uso dello stemma o la dicitura "Patrocinio del Comune di Zovencedo".

5. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante/referente, deve descrivere il genere dell'iniziativa, il programma, le date di svolgimento, le finalità perseguite, presenza di sponsor, finanziatori o altri patrocini ed, eventualmente, il contributo economico richiesto.

6. La concessione del patrocinio ad una singola iniziativa non comporta automaticamente benefici economici che devono essere richiesti con le modalità sopra indicate.

7. Non sono disciplinati dal presente regolamento i casi nei quali la proposta dei soggetti indicati al precedente art. 24 è volta a realizzare un'iniziativa/manifestazione/evento e/o progetto congiuntamente e con il concorso economico dell'Amministrazione Comunale. L'eventuale contributo economico dell'Amministrazione viene riconosciuto dopo la presentazione del progetto (fase preliminare dell'ideazione) da parte dei soggetti proponenti, nel quale sono indicati i soggetti co-organizzati, i ruoli, competenze, i relativi oneri finanziari a carico di ciascuno. Tale progetto sarà valutato dalla Giunta Comunale conformemente alle finalità che l'Amministrazione si prefigge nei vari ambiti di intervento.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 – ENTRATA IN VIGORE

1. Sono abrogate le norme dei Regolamenti comunali e degli atti aventi forza analogica che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo informatico comunale

3. L'Amministrazione Comunale dispone la trasmissione di copia del presente Regolamento a tutti i cittadini che lo richiedano.

4. Il Responsabile del Servizio può decidere di pubblicizzare i contenuti del presente Regolamento anche in altre forme ritenute più idonee.

Art. 34 - UTILIZZO DATI PERSONALI

1. Qualunque informazione relativa alla persona, di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune e nel rispetto delle vigenti norme di tutela dei dati personali (D.Lgs. 196 del 2003 ess.mm.e ii.) Si applica inoltre quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs. 130/2000.

AII. A) ISTANZA DA PARTE DI PERSONE FISICHE

Al sig. Sindaco
del Comune di Zovencedo

Il/la sottoscritt _____
 Nat _ a _____ il _____ e residente in Zovencedo
 Via _____ n _____. Tel. _____.

CHIEDE

Il sottoelencato intervento socio-assistenziale: (barrare con una X la voce che interessa):

ASSISTENZA DOMICILIARE: A FAVORE DI _____

- AIUTO DOMESTICO SERVIZIO MENSA CURA ED IGIENE DELLA PERSONA

ASSISTENZA ECONOMICA:

- ORDINARIA SECONDO CRITERI DEL "MINIMO VITALE"
 STRAORDINARIA "UNA TANTUM" O PER N. _____ MESI

CONTRIBUTO ECONOMICO PER:

- PAGAMENTO RETTA DI SEMICONVITTO O CONVITTO PRESSO _____
 DI _____

- INTEGRAZIONE O ASSUNZIONE RETTA PRESSO:

- CASA DI RIPOSO
 ALTRO ISTITUTO

- ASSISTENZA SANITARIA E/O FARMACEUTICA
 RIENTRO DEFINITIVO DALL'ESTERO
 RETTA ASILO NIDO/SCUOLA MATERNA
 PAGAMENTO MENSA E/O TRASPORTO SCOLASTICO
 NUCLEI FAMILIARI AFFIDATARI
 ALTRO (specificare)

Per il seguente motivo _____

DICHIARA

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n 445 quanto segue:

Di essere titolare della pensione:

- | | |
|--|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> VITALIZIO | dell'importo mensile di € _____ |
| <input type="checkbox"/> PENSIONE ESTERA | dell'importo mensile di € _____ |
| <input type="checkbox"/> RENDITA INAIL | dell'importo mensile di € _____ |
| <input type="checkbox"/> INVALIDITA' CIVILE | dell'importo mensile di € _____ |
| <input type="checkbox"/> ASSEGNO O INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO | dell'importo mensile di € _____ |
| <input type="checkbox"/> ALTRO | dell'importo mensile di € _____ |

Che i parenti tenuti per legge agli alimenti al sottoscritto richiedente, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile e dall'articolo 168 della legge 151 del 19/05/1975 (riforma del Diritto di Famiglia: coniuge, figli, figli dei figli, genitori, generi e nuore, suoceri, suocera, fratelli e sorelle) sono i seguenti:

COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	RESIDENTE IN	REDDITO MENSILE

- Che le eventuali erogazioni saranno riscosse personalmente dal/dalla sottoscritto/a;
- poiché impossibilitato/a, l'eventuale aiuto economico, sarà riscosso dalla persona di mia fiducia di seguito indicata: sig. _____ nato/a _____ il _____ e residente in _____ via _____, in qualità di _____ (allegare fotocopia del documento di identità del delegato);
- di impegnarsi, in caso di accoglimento della presente richiesta, a segnalare al Comune, entro 30 gg dal suo verificarsi, qualsiasi variazione delle dichiarazioni rese con la presente;
- di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite anche presso istituti di credito o altri intermediari finanziari.

A tale fine allega la attestazione ISEE.

Zovencedo, lì _____

IL RICHIEDENTE

AII. B) ISTANZA DA PARTE DI ASSOCIAZIONI/ENTI/COMITATI

AL SIG, SINDACO
DEL COMUNE DI ZOVENCEDO

Il/la sottoscritto/a _____

Nat ___ a _____ il _____ e residente in _____

Via _____ n _____, tel. _____

Legale rappresentante dell'associazione/ente/comitato _____

Con sede in _____ via _____

Codice fiscale _____

Codice iscrizione Registro regionale _____

CHIEDE

Con la presente:

un contributo ordinario a sostegno dell'attività annuale dell'associazione/ente/comitato;

un contributo straordinario a sostegno della singola iniziativa denominata _____

altro (specificare) _____

Per il contributo ordinario annuale allega alla presente domanda:

Una breve relazione sull'attività che intende realizzare nell'anno successivo;

il bilancio consuntivo dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;

Dichiara, inoltre, che l'attività dell'associazione si svolge in ambito (comunale/intercomunale, *specificare*) _____

Per il contributo straordinario a sostegno della singola iniziativa allega alla presente:

una dettagliata relazione sull'attività per la quale si chiede il contributo, con specificazione della finalità prefissate;

una previsione di spesa/entrate riguardante l'iniziativa da attuarsi (cui dovrà seguire il rendiconto economico quando sarà attuata);

DICHIARA, INOLTRE, CHE

per l'iniziativa usufruisce di eventuali introiti derivanti da vendita di biglietti, sponsor, contributi da altre associazioni od enti, anche pubblici e proventi vari (specificare quali _____);

di impegnarsi ad utilizzare il contributo richiesto, esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Per il contributo/richiesta di patrocinio allega alla presente:

una breve relazione sul genere dell'iniziativa, il programma, le date di svolgimento, le finalità perseguite, presenza di sponsor, finanziatori o altri patrocini ed, eventualmente, il contributo economico richiesto.

altro (specificare tipo di documento) _____

Distinti saluti.

Zovencedo, lì _____

PER l'Associazione
IL RICHIEDENTE

